

## ***Locali destinati ai lavoratori e sistemi di aerazione necessari***

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42424 del 22 Ottobre 2015, ha ribadito che i locali di lavoro devono essere collegati direttamente con l'esterno anche se muniti di aria condizionata o di ventilazione forzata. I locali debbono essere sufficientemente areati mediante aria salubre ottenuta con aperture naturali. Ne consegue che eventuali accorgimenti tecnici quali aspiratori d'aria e sistemi di ventilazione forzata anche mediante uso di condizionatori d'aria impongono in ogni caso un collegamento diretto con l'esterno, trattandosi di esigenza particolarmente imperativa in relazione a locali che per loro intrinseca destinazione prevedono un uso da parte dei lavoratori foriero di odori stagnanti vuoi per l'affollamento, vuoi per le particolari attività umane esplicate al loro interno.*

.....

La sentenza in commento ribadisce che i locali destinati ai lavoratori debbono essere sufficientemente areati mediante aria salubre ottenuta con aperture naturali. Non è quindi sufficiente che spogliatoi, refettori e servizi siano provvisti solo di sistemi di aerazione, ma occorre anche il collegamento con l'esterno.

### ***Il fatto***

Il caso trae origine da una sentenza con cui il tribunale dichiarava un datore di lavoro colpevole dei reati di cui agli artt. 64 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 81/08 e lo condannava ad un'ammenda.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il datore di lavoro censurando la decisione dei giudici per violazione di legge per inosservanza della legge penale (art. 64 comma 10 lett. a e c) del d.lgs. 81/08), in quanto il tribunale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di mancata areazione dei locali destinati a spogliatoio, sebbene esistesse al loro interno un sistema di ventilazione ed, ancora, per avere ritenuto integrata la fattispecie inerente alla regolare manutenzione degli impianti elettrici, nonostante da parte di esso imputato fossero state puntualmente osservate le prescrizioni imposte in occasione del sopralluogo procedendo agli ordinativi di materiali occorrenti per la completa revisione dell'impianto elettrico.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

## ***La decisione***

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

In merito al primo punto (mancata areazione con sistemi naturali dei locali destinati a spogliatoi, servizi igienici e refettorio), i Giudici di legittimità sottolineavano che, se era vero che tale sistema esisteva ed era regolarmente in funzione, era del pari vero che al momento del controllo non vi era un collegamento diretto tra tali sistemi artificiali e l'ambiente esterno.

La diversa tesi del datore di lavoro, secondo la quale un collegamento comunque vi era in relazione alla presenza di un più articolato sistema di areazione dell'intero capannone che permetteva un collegamento con l'esterno dei locali non assumeva alcuna rilevanza specifica.

La Suprema Corte ribadiva il principio di diritto desumibile dal testo della norma incriminatrice secondo la quale i locali destinati ai lavoratori debbono essere sufficientemente areati mediante aria salubre ottenuta con aperture naturali.

Ne consegue che eventuali accorgimenti tecnici quali aspiratori d'aria e sistemi di ventilazione forzata anche mediante uso di condizionatori d'aria impongono in ogni caso un collegamento diretto con l'esterno: esigenza particolarmente imperativa in relazione a locali che per loro intrinseca destinazione prevedono un uso da parte dei lavoratori foriero di odori stagnanti vuoi per l'affollamento (come nel caso di refettori) vuoi per le particolari attività umane esplicate al loro interno (locali spogliatoi e servizi igienici fonte di esalazioni maleodoranti). Nemmeno può considerarsi idoneo allo scopo un servizio di areazione collegato con altro sistema di areazione del complesso industriale a sua volta connesso con l'esterno, essendo invece necessario, proprio per la peculiare natura di determinati locali come quelli oggetto dell'accertamento da parte del personale ispettivo dell'AUSL, un collegamento diretto di essi con l'ambiente esterno e non in via indiretta.

In merito al secondo punto (mancato controllo e manutenzione degli impianti elettrici onde prevenire il rischio di incendi ed esplosioni e rendere sicuro il loro uso da parte degli operai), la Suprema Corte osservava come fosse certo che al momento del successivo controllo, il datore non avesse compiutamente ottemperato alle prescrizioni attinenti alla manutenzione e revisione degli impianti elettrici.

Da tutto quanto sopra ne conseguiva il rigetto del ricorso.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

### ***In definitiva***

La sentenza in commento ha ribadito che i locali lavorativi destinati a spogliatoio e refettorio devono essere provvisti di sistemi di aerazione collegati direttamente con l'esterno, anche se, al loro interno, esiste già un sistema di ventilazione, in quanto si tratta, infatti, di locali destinati a un utilizzo particolarmente foriero di odori stagnanti.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)